

Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici del Comune di Vezia

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il comune di Vezia, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, istituisce delle zone di posteggio a pagamento e delle zone blu.
2. Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, provvede ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di parcheggi privati.
3. Il Municipio può destinare aree di posteggio per i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, affittando i parcheggi di propria gestione.

Art. 2 Definizioni

1. Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di gestione comunale.

Art. 3 Basi legali

1. Basi legali del presente regolamento sono:
 - la legge organica comunale (LOC) (art. 186);
 - il Regolamento comunale (RC) (art. 136);
 - la Legge federale sulla circolazione stradale(LCStr.);
 - la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale(RALCS).

Art. 4 Classificazione

1. I posteggi comunali sono suddivisi in due categorie:
 - posteggi coperti;
 - posteggi in zona blu;
 - ...¹⁾

CAPITOLO 2

AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Utenza

1. Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo o affittare dei posteggi nell'autosilo comunale (coperti). Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:
 - a) i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare; per i posteggi coperti dell'autosilo comunale sarà data priorità ai richiedenti residenti nel nucleo;
 - b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
 - c) il Municipio può rilasciare speciale autorizzazioni a non residenti, nonchè in casi eccezionali valutati di volta in volta;

- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

Art. 6 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona blu di posteggio per cui è stata rilasciata, e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.
3. L'affitto di un parcheggio coperto da diritto alla riservazione.

Art. 7 Validità

1. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. a: mensile o annuale.
2. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. b, come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art. 8 Procedura

1. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venire inoltrata al Municipio per il tramite della Polizia comunale di Vezia, corredata dai seguenti documenti:
 - a) per i residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione, prova della mancanza di un'alternativa di posteggio;
 - b) per i casi di cui all' art. 5 cpv. b lett.: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione + documento comprovante l'esercizio un'attività di professionale nel Comune;
 - c) per i non residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione, motivando la richiesta;
 - d) per casi eccezionali: copia della licenza di circolazione, con motivazione.
2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
3. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai residenti, con priorità all'anzianità di residenza nel Comune.

Art. 8 bis Contrassegno

1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stato rilasciato. Per essere valido, il contrassegno dovrà portare il timbro della Polizia comunale.
2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 9 Revoca

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 10 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di reclamare allo stesso entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

CAPITOLO 3

TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 11 Tasse

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

1. Per l'autosilo, la tassa di posteggio è fissata per mezzo di parchimetri oppure di cassa automatica, **tra un minimo di fr. -.50 e un massimo di fr. 2.- per ora.**
2. Affitto posteggio coperto destinato ai residenti di cui all'art. 5 – cpv. a: **da fr. 1'200.- a fr. 1'500.- all'anno**(il subaffitto non è permesso).
3. Parcheggio in zona blu per residenti di cui all'art. 5 – cpv. a – b: **da fr. 30.-- a fr. 80.- al mese – da fr. 300.- a fr. 800.- all'anno.**
4. Parcheggio in zona blu per i non residenti di cui all'art. 5 – cpv c: **da fr. 40.- a fr. 80.- a settimana.**
5. Parcheggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio deciderà di volta in volta, ¹⁾ applicando una tassa giornaliera da fr. 6.—a fr. 12.—.
6. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza Municipale.
7. In caso di disdetta dell'affitto di un posteggio o di una autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.

Art. 12 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a) la multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC 134 e 135 RC.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento, entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Bruno Ongaro

Milko Pastore

Risoluzione municipale no 1628 dell'8 novembre 2010

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 dicembre 2010

Pubblicato dal 15 dicembre 2010 al 28 gennaio 2011

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 18 febbraio 2011

¹⁾Modificato dal Consiglio comunale il 23 maggio 2011 e approvato dalla Sezione Enti locali il 17 agosto 2011